REGOLAMENTO (CEE) N. 1522/88 DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 1988

che fissa il prezzo d'intervento del frumento tenero panificabile, in vista dell'applicazione, durante il mese di giugno 1988, del prelievo di corresponsabilità supplementare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che, in vista dell'applicazione, a decorrere dal 1° giugno 1988, in Grecia, in Spagna e in Italia del regime di prelievo di corresponsabilità supplementare, occorre, in attesa della fissazione definitiva dei prezzi per la campagna 1988/1989, stabilire a titolo provvisorio il prezzo d'intervento per il frumento tenero panificabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo d'intervento del frumento tenero panificabile, da prendere in considerazione per l'applicazione, durante il mese di giugno 1988, dell'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato a:

— 179,44 ECU per tonnellata per la Grecia e per l'Italia,

— 174,86 ECU per tonnellata per la Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. KLEIN

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.
(3) Parere reso il 20 maggio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).